



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

INFORMATIVA SALDO IMU 2015

SI INFORMA

la cittadinanza che il **16 DICEMBRE 2015** scade il termine per il versamento del **saldo** dell'Imposta Municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2015.

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili); il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione (se si tratta di abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9); il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed i concessionari di aree demaniali.

Come si calcola l'IMU? Per i fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:

la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati di categoria catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati in categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio.

TERRENI AGRICOLI: la Legge 24 marzo 2015, n. 34 – in G.U. n. 70 del 25/03/2015 Supplemento Ordinario n. 15 – di conversione, con modifiche, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, ha introdotto nuovi criteri per l'individuazione dei terreni agricoli soggetti al pagamento dell'IMU. In particolare il citato D.L. ha stabilito che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, esclusivamente se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT. Il Comune di Bitonto è classificato, sulla base dell'Elenco Comuni Italiani,



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), quale Comune "Parzialmente Montano". L'esenzione si applica anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. **Pertanto, i contribuenti in possesso di terreni agricoli e non aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e non iscritti nella previdenza agricola, compresi i pensionati in agricoltura, sono tenuti a versare il saldo IMU per l'anno 2015, entro il termine di legge del 16/12/2015.** I soggetti che sono in possesso dei requisiti di legge, al fine di godere dell'esenzione per l'anno 2015, sono tenuti a presentare, la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2016, utilizzando il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni, approvati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i terreni agricoli che pagano l'IMU:

- L'aliquota: **7,6 %**
- Il codice tributo per modello F24: **3914** (barrare saldo)
- Il codice catastale: **A893**
- La base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per l'anno 2015, non è dovuta l'IMU per le seguenti fattispecie:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (nell'esenzione è compresa l'ipotesi dell'anziano o disabile ricoverato in istituto perché oggetto di assimilazione ex articolo 81, punto 3, del regolamento IUC 2015);
- b) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnazione che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9).



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

- c) le fattispecie previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (G.U. 24 giugno 2008, n. 146);
- g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni o immobili-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (v. art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011). **I fabbricati costruiti dalle cooperative edilizie e non ancora assegnati ai soci delle cooperative stesse non possono essere considerati "beni merce" e quindi devono pagare l'Imu;**
- h) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- i) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, perché considerata dalla legge direttamente adibita ad abitazione principale.

ATTENZIONE: le imprese costruttrici, le cooperative edilizie ed il personale delle Forze sopra menzionate devono presentare apposita dichiarazione, per le variazioni intervenute nell'anno 2015, entro il 30/06/2016, utilizzando il modello ministeriale attualmente in uso o l'apposito modello eventualmente approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

caso di utilizzo della modulistica ministeriale ordinaria, i soggetti citati dovranno opportunamente compilare lo spazio delle annotazioni per dichiarare il possesso dei requisiti specifici richiesti dalla norma per godere del beneficio dell'esenzione dall'imposta. È data facoltà di allegare eventuale documentazione a supporto.

QUOTA STATALE: È RISERVATO ALLO STATO IL GETTITO DELL'IMU DERIVANTE DAGLI IMMOBILI ISCRITTI IN CATEGORIA CATASTALE D, CALCOLATO AD ALIQUOTA STANDARD DEL 7,6 % (esclusi i rurali strumentali D/10 esenti).

Per il versamento del saldo devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2015 di cui alla Delibera di C.C. n. 82 del 09/09/2014, tenuto conto delle novità introdotte dal Regolamento IUC (approvato con Delibera C.C. n. 80 del 09/09/2014, così come modificato con Delibera di C.C. n. 97 del 25/09/2014 e con Delibera di C.C. n. 78 del 29/07/2015):

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	10,60%	-----	10,60%
--	--------	-------	--------

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale	0,40%	-----	0,40%
b) Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.	0,76%	-----	0,76%
b1) Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi nei modi di legge, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,46%	-----	0,46%
c) Unità immobiliari destinate ad abitazione, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto: - da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente;	0,40%	-----	0,40%
d) Unità immobiliari situate nel centro storico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. <i>(La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall'inizio dell'attività; la stessa agevolazione è riconosciuta anche per le attività già esistenti e per la stessa durata di tre anni).</i>	0,46%	-----	0,46%
f) Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D , con esclusione della categoria D5.	0,30%	0,76%	10,60%



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Come pagare? Il versamento è effettuato con il **modello F24** (con obbligo della modalità telematica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti), utilizzando i codici tributo sopra indicati. Il codice catastale del Comune di Bitonto è **A893**. Salvo diverse istruzioni ministeriali, il versamento può essere effettuato, inoltre, utilizzando il bollettino approvato con D.M. del 23/11/12 e distribuito gratuitamente dalle Poste Italiane. Su tale c/c non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. **Importo minimo.** Non si fa luogo al versamento del saldo se l'imposta da versare complessivamente nell'anno è uguale od inferiore a **12 euro** (importo fissato dall'art. 19 del Regolamento IUC).

Tipologia immobile	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze (Solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili di categoria D	3930	3925

Versamento omesso o tardivo. Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013, salvo successive modifiche ed integrazioni normative. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

casella "ravv". Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*); nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,33 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo. Il saggio degli interessi legali è pari al 0,50% dal 01/01/2015 in virtù del D.M. 11/12/2014, salvo successive modifiche ed integrazioni normative.

AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI:

- **VERSAMENTO CONTITOLARI:** non sono ammessi versamenti cumulativi per conto di altri contitolari, ognuno verserà secondo la propria quota (ad eccezione dell'abitazione principale - in categoria A/1, A/8 e A/9 - e pertinenze del coniuge superstite e del coniuge separato assegnatario, in quanto titolari ex lege del diritto di abitazione).
- **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO:** la base imponibile è ridotta del 50% e le rendite da utilizzare sono quelle iscritte in catasto.
- **IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI:** la base imponibile è ridotta del 50%. **Per la definizione di inagibilità ed inabitabilità si invita a leggere con attenzione l'articolo 83 del Regolamento IUC, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 78 del 29/07/2015.**
- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:** è prevista l'esenzione dal 2014 (v. Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, art. 1, comma 708), indipendentemente dalla loro ubicazione.



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

- **FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI ED ABITATIVI:** scontano l'IMU secondo le regole ordinarie.
- **IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI (COMPRESI GLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI):** data la complessità della fattispecie, si rinvia alle principali norme in materia: l'art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. n. 504/92; Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200; art. 91-bis, D.L. n. 1/2012. Si rammenta che l'articolo 1, comma 719, della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, ha previsto la presentazione, da parte degli enti non commerciali, della dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica. La dichiarazione, obbligatoria al fine di beneficiare dell'esenzione, non deve essere presentata al Comune. Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali, da effettuarsi esclusivamente mediante modello F24, deve essere ripartito in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- **IACP:** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'anno 2015, è prevista l'applicazione della detrazione di € 200,00 e dell'aliquota ordinaria dell'1,06%. Qualora i suddetti alloggi abbiano i requisiti degli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008 potranno accedere all'esenzione prevista per gli stessi.
- **AREE FABBRICABILI** in relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 295 del 14/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito i valori minimi per zone omogenee.

ATTENZIONE: coloro che hanno provveduto al versamento della rata di acconto in forza dell'errato richiamo alla deliberazione di G.C. n. 72 del 16/03/2011 contenuto nella prima versione di avviso IMU acconto 2015 pubblicato sul sito



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

istituzionale dell'ente, potranno pagare l'eventuale differenza dell'acconto dovuto con il saldo dovuto entro il 16/12/2015.

RESIDENTI ALL'ESTERO: a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. I contribuenti interessati, al fine di godere del beneficio previsto per l'anno 2015 sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2016 e a pena di decadenza, apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti ed a documentare lo status di pensionato nel Paese di residenza. Alla documentazione non in lingua italiana dovrà essere allegata formale traduzione secondo la normativa internazionale in materia.

Si precisa che:

- l'agevolazione si applica per una sola unità immobiliare anche nel caso in cui il contribuente è possessore di più di un immobile;
- l'agevolazione si applica anche in presenza di doppia pensione (italiana ed estera);
- il Paese che eroga la pensione deve coincidere con il Paese di residenza del soggetto, quindi l'agevolazione non si applica, ad esempio, se il contribuente percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Germania;
- nelle tipologie di pensioni rientrano anche quelle di invalidità;
- non è necessario che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'Aire;

Per le unità immobiliari diverse da quella sopra indicata, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare il saldo dell'imposta municipale propria (IMU) entro il 16 dicembre 2015 applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria, senza alcuna detrazione, secondo le previsioni normative vigenti e le istruzioni contenute nella presente informativa. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale dedicato, per effettuare i versamenti IMU dall'estero occorre provvedere nei modi seguenti:



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

- per i versamenti di competenza del Comune di Bitonto, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico in favore della Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato utilizzando il codice IBAN IT65M0100003245430300063786;
- per l'eventuale quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria D, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli a mezzo posta all'indirizzo in intestazione, a mezzo fax al n. 080 3715261 o a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, il codice catastale **A893** e i relativi codici tributo sopra indicati;
- l'annualità di riferimento "2015";
- l'indicazione "Saldo".

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/11 (art. 101 Regolamento IUC). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Si rammentano gli obblighi dichiarativi IMU, alcuni previsti a pena di decadenza, da assolvere entro il 30/06/2016, con riferimento all'anno 2015, per importanti fattispecie quali, ad esempio:

- Comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;
- Locazione concordata;



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

- Immobili merce delle imprese costruttrici;
- Fabbricati di interesse storico o artistico;
- Valore aree edificabili o richiesta di eventuali riduzioni, a termine di regolamento IUC;
- Cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Alloggi sociali;
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- Assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale;
- Residenti all'estero per gli immobili assimilati all'abitazione principale;
- Coltivatori diretti e IAP che hanno goduto dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli.

Le dichiarazioni relative all' imposta municipale propria - I.M.U. - potranno essere inoltrate tramite il sistema "Bitonto Digitale" utilizzando il link pubblicato dal sito istituzionale del Comune (link Servizi on-line e, successivamente, link Bitonto Digitale), oppure, potranno essere consegnate presso il Servizio Tributi del Comune di Bitonto, situato al 1° piano del Palazzo comunale – corso Vittorio Emanuele, n.41, nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Tramite il sistema "Bitonto Digitale" sarà possibile avere i prospetti relativi ai tributi IMU/TASI con allegati i modelli F24 con gli importi da corrispondere, calcolati in base alle risultanze della nostra banca dati. Per accedere basterà effettuare la registrazione collegandosi dal sito del Comune attraverso la sezione Servizi on line. Si prega di controllare attentamente e in caso di discordanza si dovrà contattare il Servizio Tributi per la segnalazione delle anomalie riscontrate. Si informa, infatti, che i modelli F24 già compilati per la TASI e l'IMU sono stati



COMUNE DI BITONTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

predisposti al sol fine di agevolare il pagamento dei tributi ma che resta a carico di ciascun contribuente l'onere di verificare l'esattezza della situazione immobiliare e di provvedere al versamento corretto delle suddette imposte. Ciò non preclude in alcun modo la possibilità da parte di questo Ente di effettuare successive eventuali attività accertative, con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi di legge.

SONO FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE O CHIARIMENTI MINISTERIALI ADOTTATI O DIFFUSI DOPO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA.

Bitonto, 27/11/2015

*IL Funzionario contabile Titolare di P.O.
Dott.ssa Angela Zonno*

*L'Assessore al Bilancio
Dott. Michele Daucelli*